



**DECRETO DEL SINDACO N. 0000019 DEL 20/11/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PIANO CONTENENTE MISURE ATTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 VALIDO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' MATTINA A CALDERARA DI RENO**

**IL SINDACO**

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a carattere mondiale e in crescita anche sul territorio nazionale, regionale e comunale.

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID –19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;



- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
  
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;



- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, che dispone, tra l’altro, il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un



apposito piano di sicurezza, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali espresse al punto a4. della suddetta ordinanza;

VERIFICATO CHE l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

RITENUTO che le misure definite nell'ordinanza regionale di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica dello svolgimento in sicurezza delle attività del commercio su aree pubbliche in Emilia – Romagna;

TENUTO CONTO CHE, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, i mercati settimanali nonchè quelli agricoli, costituiscono uno strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale per gli operatori del settore;

VERIFICATO CHE nel mercato settimanale del Capoluogo, può essere continuato l'esercizio dell'attività di commercio, apportando le adeguate modifiche e perimetrazione delle aree mercatali, come dagli atti allegati alla presente;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267

DECRETA

di approvare l'allegato Piano di sicurezza contenente misure atte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, relativo al mercato settimanale del lunedì mattina a Calderara di Reno, valido

pagina 4.7



a decorrere dal 20 novembre 2020 e sino alla data del 03 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe in esecuzione ad ulteriori provvedimenti.

Il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

Di dare atto che la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

#### DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 233/2013 ed inoltre che venga inviata copia all'Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua, Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica e alla Regione Emilia Romagna, ai singoli operatori titolari di posteggio ed alle Associazioni di categoria.

Il Sindaco


**GIAMPIERO FALZONE**

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)





MERCATO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA 1A



# PLANIMETRIA 1B





## ALLEGATO 1a

### PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DEL MERCATO DEL LUNEDI' MATTINA A CALDERARA DI RENO

(Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020)

#### MERCATO DEL LUNEDI' MATTINA A CALDERARA DI RENO

##### a) Accesso ed Uscita

Il mercato si svilupperà su due differenti aree qui individuate.

- area "1A": zona che comprende Piazza della Resistenza 2 e Via Roma dall'incrocio con la rotonda Falcone e Borsellino fino all'incrocio con Via dello Sport e Via di Vittorio;
- area "1B": zone di Piazza della Resistenza e del parcheggio antistante Piazza della Pace.

Nell'area "1A" l'accesso dei venditori e degli avventori avviene esclusivamente da Via Matteotti (lato chiosco ex Edicola), "accesso A1" come da "planimetria 1A" allegata.

##### ACCESSI

L'area "1B" è suddivisa in due zone

Nella ZONA DI PIAZZA DELLA RESISTENZA l'accesso dei venditori e degli avventori avviene esclusivamente da Piazza della Resistenza lato Via Matteotti, "accesso B1" come da "planimetria 1B" allegata;

nella ZONA PARCHEGGIO ANTISTANTE PIAZZA DELLA PACE l'accesso dei venditori e degli avventori avviene esclusivamente da Via Matteotti lato Poste, "accesso B2" come da planimetria "1B" allegata.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso all'area mercatale è presidiato e regolamentato.

##### DEFLUSSI

Parimenti, nell'area "1A" è previsto un unico punto di deflusso pedonale (uscita), ubicato in Via Roma all'incrocio con Via dello Sport e Via di Vittorio chiamato "deflusso A2": in questo punto gli avventori potranno percorrere il camminamento pedonale lato Via Roma oppure defluire sulle vie dello Sport e di Vittorio, come da "planimetria 1A" allegata, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento diretto con il presidio presente al varco d'ingresso.

Nell'area "1B", relativamente a Piazza della Resistenza l'unico, l'unico punto di deflusso pedonale è ubicato nella Piazza della Resistenza lato Via Matteotti, chiamato "deflusso B3", mentre in Piazza della Pace è ubicato su Via Matteotti lato Cassa di Risparmio, chiamato "deflusso B4"

come da planimetria "1B" allegata, anch'essi presidiati costantemente ed in collegamento diretto con i presidio presente al varco d'ingresso.



All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e prevenire assembramenti.

#### **b) Disposizione dei posteggi**

I posteggi sono posizionati in Piazza della Resistenza 2, in Via Roma dall'incrocio con la rotonda Falcone e Borsellino fino all'incrocio con Via dello Sport e Via di Vittorio, in Piazza della Resistenza e nel parcheggio antistante Piazza della Pace, come indicato in planimetrie "1A" e "1B" allegate.

La distanza tra un posteggio e l'altro è stabilita in mt. 1,00.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è stabilito limitatamente al numero degli operatori titolari esercenti la vendita diretta dei prodotti come da planimetria.

#### **c) Assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali spuntisti ai sensi dell'art 7 del Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti.

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **a) Dispositivi di sicurezza individuali**

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente agli avventori muniti di mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca.

#### **b) Norme comportamentali**

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e avventore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00.

#### **c) Divieti**

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti ai banchi presenti.

Si allegano planimetrie 1A e 1A dell'area mercatale.

**Il Sindaco**  
GIAMPIERO FALZONE

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)